

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di settembre in Napoli, nel mio studio.

Dinanzi a me PAOLO MORELLI notaio in Napoli con studio al Viale Antonio Gramsci n. 13, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, assistito dai testi a me noti ed idonei:

ANTIGNANO CLAUDIO, nato a Napoli il 2 agosto 1964 ed ivi residente alla Via dell'Epomeo, II traversa privata n. 53,

DI FRAIA GIOVANNI, nato a Pozzuoli (NA) il 19 febbraio 1965 ed ivi residente alla Via G. Pagano n. 11,

si costituiscono

- CATONE GIAMPIERO, nato a Napoli l'1 giugno 1956, residente in Pescara, Via Enrico Toti n. 52, codice fiscale CTN GPR 56H01 F839Y;

- CATONE RENATO, nato a Napoli il 24 luglio 1959, residente in Napoli, Via John Fitzgerald Kennedy n. 311, codice fiscale CTN RNT 59L24 F839D;

- DI BARTOLOMEO ETTORE, nato a Napoli il 3 maggio 1971, residente in Napoli, Via Giacomo Leopardi n. 197, codice fiscale DBR TTR 71E03 F839S.

Cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo.



Gli stessi convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Tra i signori CATONE GIAMPIERO, CATONE RENATO e DI BARTOLOMEO ETTORE, denominati nel presente atto anche "fondatore" o "fondatori", viene costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE

DELLA FIGURA DEL GIORNALISTA"

La fondazione, previo riconoscimento governativo, ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro. Non può distribuire utili e opera per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

La fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

La fondazione domanderà il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive disposizioni in materia.

La fondazione è disciplinata dalle norme dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 2 - SEDE

La fondazione ha sede in Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy n. 311.

ARTICOLO 3 - SCOPO E AMBITO TERRITORIALE



La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la valorizzazione e la tutela della figura del Giornalista, il suo costante aggiornamento scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione professionale.

A tal fine potrà:

- istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale, di preparazione e perfezionamento della professione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali attraverso qualsiasi tecnologia e supporto tecnico;
- promuovere e finanziare studi, convegni e riunioni, seminari e iniziative di studio e di confronto con altre realtà nell'ambito delle discipline connesse alla professione del Giornalista;
- promuovere e finanziare le relazioni con istituti di studio pubblici e privati;
- organizzare attività legate allo scopo in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società per la crescita culturale e professionale del Giornalista;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- procedere alla edizione di pubblicazioni quotidiane e periodiche, sia in formato cartaceo che telematico.



La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di amministrazione, riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e privati;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, destinandoli a servizio della Fondazione.

L'ambito di operatività è quello nazionale, comunitario e internazionale.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile.



ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), interamente indisponibili.

Detta somma sarà versata per un terzo ciascuno dai fondatori.

I fondatori si obbligano a versare eventuali ulteriori somme secondo quanto sarà necessario per il riconoscimento della forma giuridica nella seguente misura:

CATONE GIAMPIERO, per 1/3 (un terzo),

CATONE RENATO, per 1/3 (un terzo),

DI BARTOLOMEO ETTORE, per 1/3 (un terzo).

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili nonché beni immateriali, che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, anche di natura commerciale e produttiva marginale, per le quali verrà tenuta separata contabilità. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.



La fondazione ha durata illimitata non essendo prevista alcuna scadenza nello statuto.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei partecipanti ordinari;
- il Revisore Unico.

La nomina, la durata in carica e le funzioni degli organi della fondazione sono stabilite dallo statuto allegato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, nominati dai Fondatori e scelti anche tra gli stessi fondatori. Per la nomina è necessario il consenso della maggioranza dei fondatori e così per la loro sostituzione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione con delibera dei fondatori.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il



Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di un mese dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con delibera dei fondatori con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Per il primo triennio viene nominato un Consiglio di Amministrazione così composto:

- CATONE GIAMPIERO, Presidente,
- DI BARTOLOMEO ETTORE, Vice Presidente e Consigliere,
- CATONE RENATO, Consigliere.

Il revisore unico sarà nominato ai sensi dello statuto.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in cui la fondazione avrà ottenuto il riconoscimento come persona giuridica.

ARTICOLO 8 - DELEGA

Il Presidente della fondazione viene espressamente delegato



al compimento di ogni adempimento e formalità necessaria ed opportuna al fine di ottenere il riconoscimento della istituita fondazione, con facoltà di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 9 - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11 - SPESE



Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dei fondatori.

Richiesto ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente con l'allegato, in presenza dei testimoni, ho dato lettura ai costituiti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ai sensi di legge e completato a mano da me notaio in facciate nove di tre fogli.

Sottoscritto alle ore 16,10.

Firmato: CATONE GIAMPIERO - CATONE RENATO - DI BARTOLOMEO ETTORE - ANTIGNANO CLAUDIO - DI FRAIA GIOVANNI - notaio PAOLO MORELLI segue sigillo



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

1) È costituita, ai sensi di quanto previsto dal Capo II, Libro Primo del Codice Civile, e dalle altre norme di legge in materia, una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE

DELLA FIGURA DEL GIORNALISTA".

2) La Fondazione ha sede in Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy n. 311, cap 80125.

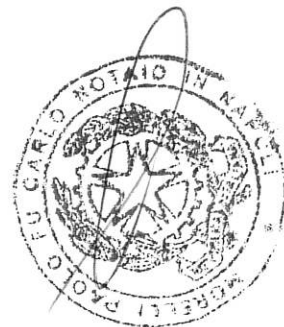
TITOLO II - SCOPO

3) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la valorizzazione e la tutela della figura del Giornalista, il suo costante aggiornamento scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione professionale.

A tal fine potrà:

- istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale, di preparazione e perfezionamento della professione;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali attraverso qualsiasi tecnologia e supporto tecnico;
- promuovere e finanziare studi, convegni e riunioni, seminari e iniziative di studio e di confronto con altre realtà nell'ambito delle discipline connesse alla professione del Giornalista;
- promuovere e finanziare le relazioni con istituti di studio

*Allegato A
all'atto notarile
n. 37046*



pubblici e privati;

- organizzare attività legate allo scopo in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società per la crescita culturale e professionale del Giornalista;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- procedere alla edizione di pubblicazioni quotidiane e periodiche, sia in formato cartaceo che telematico.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di amministrazione, riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, destinandoli a servizio della Fondazione.

L'ambito di operatività è quello nazionale, comunitario e in-



ternazionale.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile.

TITOLO III - PATRIMONIO

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo e dalle somme versate dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
- dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste all'articolo 3;
- b) proventi reddituali derivanti del patrimonio di cui all'articolo 4);
- c) avanzi di gestione di precedenti esercizi;
- d) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e con tributi pubblici e privati;
- e) ogni altra entrata non espressamente destinata all'incremento del patrimonio.



TITOLO IV - FONDATORE-PARTECIPANTI

6) I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Ordinari;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Onorari.

7) Possono divenire:

Partecipanti Ordinari coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro annuali, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

a) Partecipanti Sostenitori tutti coloro che, anche se non iscritti all'Ordine dei Giornalisti, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro annuali, con le modalità in misura superiore a quella come sopra stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

b) Partecipanti Onorari tutti coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Ordinario e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Il Consiglio di amministrazione decide, a maggioranza assolu-



ta dei membri, l'ammissione dei Partecipanti Ordinari e dei Partecipanti Sostenitori, a seguito di domanda scritta degli aspiranti.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Con la medesima maggioranza il Consiglio di Amministrazione decide la nomina dei Partecipanti Onorari, su proposta scritta di un Consigliere.

8) Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. mancato versamento del contributo;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche in genere, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
2. apertura di procedure di liquidazione;
3. fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il do-



vere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO V - ORGANI

9) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti Ordinari;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Unico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10) Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre anni.

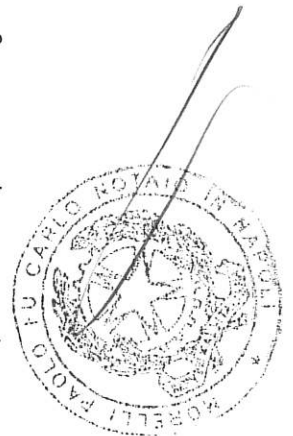
Per i primi tre anni il Consiglio è composto dai tre soci fondatori.

Dopo il primo triennio due Consiglieri vengono nominati fra i Partecipanti e scelti uno fra i partecipanti ordinari e uno tra i partecipanti sostenitori. In mancanza di partecipanti ordinari o sostenitori i componenti vengono scelti tra i fondatori.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Decadono dalla carica di Consigliere di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero decadono da Partecipanti. La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio di amministrazione.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più



amministratori, questi dovranno essere sostituiti entro novanta (90) giorni.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di amministrazione, oppure, in mancanza di nomina, dal componente più anziano presente.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede, tra l'altro, a:

- fissare le linee generali dell'attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo;
- nominare i Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari;
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio corrente entro il 30 giugno, unitamente al programma delle attività;
- approvare le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio corrente entro il 30 novembre;
- deliberare sulla dotazione di personale;
- nominare il Segretario Generale, il quale avrà anche funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno (entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre), dal Presidente di propria iniziativa, dal Vice Presidente, se nominato, in caso di impedimento del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di for-



ma, purch  con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessit  o urgenza, la comunicazione pu  essere inviata tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione.

Pu  contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattrore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal pi  anziano dei Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione   redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza di due componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

11) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

SEGRETARIO GENERALE

12) Il Segretario Generale   nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i compiti e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale   responsabile operativo dell'attivit 



della Fondazione e rimane in carica fino ad un massimo di tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di due mandati.

Il suo compenso è determinato all'atto della nomina dal Consiglio di amministrazione.

PARTECIPANTI ORDINARI

13) I Partecipanti Ordinari costituiscono il Collegio dei Partecipanti Ordinari e nominano fra di essi un Coordinatore.

Il Coordinatore, designato dal Collegio, ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, al fine di suggerire specifiche tematiche di studio, nuove iniziative culturali o di promozione dell'attività della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti Ordinari potrà riunirsi ogni volta che almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta al Coordinatore, che dovrà convocare la riunione con preavviso di almeno dieci giorni da spedire a tutti i Partecipanti Ordinari con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

REVISORE UNICO

14) Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei conti scelto preferibilmente tra i giornalisti esperti in materia fiscale e contabile nominato dal Fondatore e, qualora quest'ultimo venisse a mancare, dagli organi governativi previsti dalla legge.



Il Revisore dura in carica tre anni ed è prorogato nell'Ufficio fino alla nomina del nuovo revisore.

Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

15) Tutte le cariche previste dal presente Statuto, ad eccezione di quella di Segretario, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.

TITOLO VI - ESERCIZIO FINANZIARIO

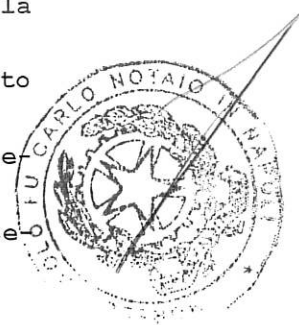
16) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE

17) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione stessa, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed il ricavato sarà destinato all'istituzione di borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore, determinandone i poteri. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni.

Firmato: CATONE GIAMPIERO - CATONE RENATO - DI BARTOLOMEO ET-



TORE - ANTIGNANO CLAUDIO - DI FRAIA GIOVANNI - notaio PAOLO

MORELLI segue sigillo

Io Sottoscritto dott. PAOLO MORELLI,
Notaio in Napoli, attesta che la presente copia
composta di n. 20 fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi 16 08 2009

